

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro**

**Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative**

SERVIZIO VI

Coordinamento servizi centri per l'impiego

Politiche giovanili - Politiche precariato

Mobilità nazionale e transnazionale

Gestione PON IOG – PON SPAO

Viale Praga, 29 – 90143 PALERMO



Prot.n. 23045

Palermo, 28-07-2023

OGGETTO: Art. 7 comma 2 della Legge 22 febbraio 2023 n. 2 (G.U.R.S. n. 9 del 01/03/2023).
chiarimenti

**Agli ENTI UTILIZZATORI dei soggetti ASU
Loro Sedi**

A chiarimento di eventuali dubbi interpretati, facendo seguito alla propria nota circolare prot. n.9169 del 22-03-2023 con cui sono state fornite indicazioni operative per la migliore gestione dei progetti di integrazione oraria in cui sono impegnati i soggetti ASU, si precisa quanto segue.

Com'è noto, l'art.44 della legge regionale 23/12/2002, n. 23 ha previsto l'applicazione nella Regione Sicilia dell'articolo 8 del decreto legislativo 01/12/1997, n. 468 che stabilisce come la tariffa oraria dell'importo integrativo da corrispondere ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili va calcolata detraendo dalla retribuzione iniziale mensile prevista per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore le ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché l'ammontare dell'assegno per le attività socialmente utili (ASU), e dividendo l'importo risultante per il numero di ore eccedenti le 20 ore settimanali (ore ASU) ottenute dalla differenza tra l'orario convenzionale e mensile del dipendente ed il monte ore medio mensile di utilizzazione in attività socialmente utili (ASU), pari a 86 ore.

Ribadito quanto sopra e posto che l'art.74 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali prevede che la retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156, tolte le 86 ore di utilizzazione ordinaria mensile, se ne deduce che le ore d'integrazione non possono in nessun caso superare il limite delle 70 ore mensili. Non potranno pertanto essere prese in considerazione richieste di liquidazione somme per ore svolte superiori al limite delle suddette 70 ore mensili.

Ovviamente, qualora l'ente utilizzatore dovesse chiudere gli uffici in orario pomeridiano nel corso del periodo estivo, i soggetti ASU non potranno svolgere alcuna integrazione oraria. Tuttavia è facoltà dell'ente di rimodulare il progetto in modo da poter garantire la continuità di utilizzazione in integrazione oraria anche in orario antimeridiano o per particolari esigenze dovute a iniziative che si svolgono nei fine settimana (sabato e domenica).

**Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
Viale Praga 29 – 90146 Palermo**

Si coglie in ultimo l'occasione per rammentare agli enti in indirizzo di trasmettere tempestivamente il resoconto mensile delle ore d'integrazione svolte dai soggetti ASU e secondo le modalità già impartite, e quindi senza frazionamenti mensili.

Per maggior pubblicità la presente viene pubblicata sul sito istituzionale di questo Dipartimento.

Il Dirigente del Servizio

Pippo M. R. Ricciardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93.

IL DIRIGENTE GENERALE

Ettore Riccardo Foti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93.